

Repertorio n. 9200

Raccolta n. 7416

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di aprile.

A Olbia, nel mio recapito in via Capo Verde n. 2/A.

Avanti a me Dott. Marco Puggioni, Notaio in Nuoro, con studio in Piazza Italia n. 7, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;

sono presenti i signori:

- **Antonino DI FRANCO**, nato a Torino il 30 gennaio 1956, residente in Siniscola, via Santa Giusta n. 82, codice fiscale DFR NNN 56A30 L219Y;

- **Franca GIACU**, nata a Nuoro il 18 dicembre 1963, residente in Siniscola, via Santa Giusta n. 82, codice fiscale GCI FNC 63T58 F979R;

- **Teresa VARGIU**, nata a Olbia il 26 settembre 1987, residente in Posada, viale Montelongu snc, codice fiscale VRG TRS 87P66 G015C;

- **Corrado DI FRANCO**, nato a Torino il giorno 11 maggio 1982, residente in Siniscola, via Santa Giusta n. 100, codice fiscale DFR CRD 82E11 L219Y;

- **Pietro CUCCA**, nato a Nuoro il 18 agosto 1998, residente in Dorgali, via Giorgio Amendola n. 16, codice fiscale CCC PTR 98M18 F979X;

- **Rita Rosa MONTERISI**, nata a Torino il 22 ottobre 1958, residente in Villanova Truschedu via Giulio Cesare n. 3, codice fiscale MNT RRS 58R62 L219K;

- **Andrea Donato SABA**, nato a Oristano il 7 maggio 2002, residente in Villanova Truschedu, via Giulio Cesare n. 3, codice fiscale SBA NRD 02E07 G113D.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

- Art. 1. COSTITUZIONE -

È costituita tra i signori Antonino DI FRANCO, Franca GIACU, Teresa VARGIU, Pietro CUCCA, Rita Rosa MONTERISI, Andrea Donato SABA e Corrado DI FRANCO a Siniscola l'Associazione non riconosciuta denominata:

"GRUPPO INTERVENTO SOCCORSO SARDEGNA"

in sigla **"G.I.S.S."**.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare tale denominazione in qualsiasi rapporto con i terzi.

L'Associazione ambisce:

- ad essere qualificata quale Ente del Terzo Settore e a essere iscritta nell'apposita Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS); a tal fine essa è costituita nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss. mm. e ii;

- ad incrementare il proprio patrimonio al fine di poter con-

Registrato a:

NUORO

il 08/05/2025

n. 1612

Serie 1T



Firmato digitalmente da

MARCO PUGGIONI

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI

SASSARI:80005390903

seguire la personalità giuridica, in aderenza a quanto disposto dall'art. 22 del Cts.

L'Associazione potrà acquisire la qualifica di Organizzazione di volontariato in seguito all'avvenuta iscrizione nell'apposita Sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A seguito di detta iscrizione l'Associazione assumerà obbligatoriamente e automaticamente, senza ulteriore modifica del presente Statuto, la seguente denominazione:

"GRUPPO INTERVENTO SOCCORSO SARDEGNA ODV"

L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione:

"Organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV"

indicando gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Gli amministratori provvederanno a richiedere l'iscrizione dell'Ente nel Registro unico nazionale del terzo settore.

La sigla Ets (Ente del Terzo Settore) potrà essere utilizzata previa iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore).

- Art. 2. SEDE E DURATA -

L'Associazione ha sede legale a Irgoli, via Funtana Manna n. 43.

L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Autonoma della Sardegna e ha durata illimitata.

Prevvia delibera assembleare, per il raggiungimento degli scopi sociali potranno essere istituite sedi secondarie in Italia ed all'estero. Il Rappresentante legale dell'Associazione comunicherà al RUNTS l'avvenuta istituzione.

- Art. 3. ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO -

L'Associazione non persegue scopo di lucro e svolge la propria attività secondo principi di democraticità, imparzialità e trasparenza.

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale.

L'attività dell'Associazione viene svolta prevalentemente con l'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli eventuali enti associati.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite.

É vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- Art. 4. PRINCIPI ASSOCIATIVI E OGGETTO SOCIALE -

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Finalità dell'Associazione è di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità;
- g) assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- h) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni di cui all'art. 5, co.1, lettera del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- trasporto sociale di anziani, diversamente abili, infermi e di altre persone svantaggiate per disbrigo di pratiche burocratiche;

- servizio di ritiro e consegna farmaci;

- b) interventi e prestazioni sanitarie di cui all'art. 5, co.1, lettera b del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa ri-

conducibili:

- servizio di trasporto disabili e anziani per visite mediche o esami;

- servizio di trasporto infermi da e per gli ambulatori o i presidi ospedalieri per dimissioni, visite programmate o esami;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni di cui all'art. 5, co.1, lettera c del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- servizio di trasporto sanitario e di soccorso in ambito di Emergenza Urgenza;

- servizio di assistenza sanitaria di primo soccorso in occasione di manifestazioni sportive, religiose e/o socioculturali;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'art. 5, co.1, lett. d del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- corsi di formazione di Operatori DAE, per associazioni, società sportive, comunità e scuole, in collaborazione con enti pubblici e privati;

- formazione e informazione sulla gestione delle emergenze di tipo traumatico;

- formazione e informazione sulla cultura del volontariato e del primo soccorso sia per la comunità che per le scuole, in collaborazione con enti pubblici e privati;

- formazione e informazione sulle emergenze pediatriche rivolto a soccorritori, genitori, operatori del settore infanzia;

- realizzazione di progetti finalizzati all'installazione di defibrillatori e formazione di operatori DAE;

e) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225 e successive modificazioni di cui all'art. 5, co.1, lett. e del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- interventi di assistenza alla popolazione colpita da calamità naturali, quali alluvioni, frane, in collaborazione con enti pubblici o del Terzo Settore;

- collaborazione con amministrazioni pubbliche per la redazione e gestione dei piani di emergenza comunali.

- Art. 5. QUOTA ASSOCIATIVA -

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'Associazione è inizialmente fissata in euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Le parti dichiarano che ciascuna quota di iscrizione è stata

versata qui in atto in denaro contante all'infra nominato organo amministrativo di cui si rilascia reciproca quietanza liberatoria.

Le procedure per l'ammissione di nuovi soci, così come indicate nell'allegato Statuto, sono deliberate nel rispetto del principio di democraticità.

- Art. 6. CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE -

Per conseguire le finalità di cui all'oggetto sociale l'Associazione culturale "GRUPPO INTERVENTO SOCCORSO SARDEGNA" potrà chiedere e ottenere collaborazioni con federazioni e centri promozionali nazionali, regionali e provinciali, e con enti di varia natura siano essi riconosciuti o non riconosciuti nonchè esercitare attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e stipulare atti, contratti, convenzioni con enti pubblici e privati, con singoli e gruppi, compiere operazioni di natura economica, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge volta per volta vigenti.

- Art. 7. PATRIMONIO -

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle quote associative, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale, ai sensi della normativa vigente applicabile in materia per le Associazioni di promozione sociale e per gli Enti del Terzo Settore.

- Art. 8. ESTINZIONE O SCIoglimento -

In caso di estinzione o scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano analoghe finalità e svolgano attività di interesse generale di rilevanza nazionale.

- Art. 9. STATUTO -

L'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione "GRUPPO INTERVENTO SOCCORSO SARDEGNA" è regolata dallo Statuto che, previa lettura datane da me Notaio ai comparenti, si allega al presente atto sotto la **"lettera A"**.

Lo Statuto, contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto con le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono le seconde.

- Art. 10. CARICHE SOCIALI -

Vengono designati a formare il Consiglio direttivo i signori:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) Antonino DI FRANCO | Presidente; |
| 2) Franca GIACU | Vice Presidente; |
| 3) Teresa VARGIU | Consigliere |

i quali, accettano la carica dichiarando che alla loro nomina non osta nessun impedimento di legge.

Il potere di legale rappresentanza dell'Associazione, anche in giudizio, spetta al Presidente.

Il potere di rappresentanza del Presidente è generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 117/2017.

Le spese e gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente atto, ivi compresi quelli relativi all'iscrizione nel RUNTS, sono a carico dell'Associazione.

I comparenti dichiarano di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni degli articoli 7 e 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) e degli articoli dal 12 al 22 del Regolamento U.E. n. 679/2016 e prendono atto che il Notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei dati personali contenuti nel presente atto nonché nella sua documentazione preparatoria ed è autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. serie gen. del 29 dicembre 2016, n. 303 e sue successive modifiche ovvero adeguamenti). Gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e confermano. È scritto in gran parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in piccola parte da me Notaio su dodici intere pagine e quanto fin qui della tredicesima pagina di quattro fogli. Viene sottoscritto dai comparenti e da me Notaio alle ore 11,40 (undici virgola quaranta).

In originale firmato

Di Franco Antonino

Giacu Franca

Vargiu Teresa

Di Franco Corrado

Cucca Pietro

Monterisi Rita Rosa

Saba Andrea Donato

Marco Puggioni (notaio) (segue sigillo)

ALLEGATO "A" AL REP. N. 9200 RACC. N. 7416

- STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE -

"GRUPPO INTERVENTO SOCCORSO SARDEGNA"

- Organizzazione di volontariato -

- Articolo 1. Denominazione, sede e stemma -

Ai sensi della Costituzione, del Codice Civile in materia di associazioni, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss. mm. e ii. (di seguito: C.d.S.), delle ulteriori norme che regolamentano le organizzazioni senza scopo di lucro nonché dell'Atto costitutivo e del presente Statuto, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata:

"GRUPPO INTERVENTO SOCCORSO SARDEGNA"

in sigla "G.I.S.S."

di seguito denominata Associazione.

L'Associazione potrà acquisire la qualifica di Organizzazione di volontariato in seguito all'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A seguito di detta iscrizione l'Associazione assumerà obbligatoriamente e automaticamente, senza ulteriore modifica del presente Statuto, la seguente denominazione:

"GRUPPO INTERVENTO SOCCORSO SARDEGNA"

in breve, in sigla:

"GRUPPO INTERVENTO SOCCORSO SARDEGNA ODV"

L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV".

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse da quella italiana.

La sede legale è stabilita in Irgoli, via Funtana Manna n. 43.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

L'Associazione ha durata illimitata.

Prevvia delibera Assembleare, per il raggiungimento degli scopi sociali potranno essere istituite sedi secondarie in Italia ed all'estero. Il Rappresentante legale dell'Associazione comunicherà al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) l'avvenuta istituzione.

- Articolo 2. Principi associativi e oggetto sociale -

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei

propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Finalità dell'Associazione è di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità;
- g) assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- h) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni di cui all'art. 5, co.1, lettera del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
 - trasporto sociale di anziani, diversamente abili, infermi e di altre persone svantaggiate per disbrigo di pratiche burocratiche;
 - servizio di ritiro e consegna farmaci;
- b) interventi e prestazioni sanitarie di cui all'art. 5, co.1, lettera b del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
 - servizio di trasporto disabili e anziani per visite mediche o esami;
 - servizio di trasporto infermi da e per gli ambulatori o i presidi ospedalieri per dimissioni, visite programmate o esami;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni di cui all'art. 5, co.1, lettera c del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- servizio di trasporto sanitario e di soccorso in ambito di Emergenza Urgenza;
- servizio di assistenza sanitaria di primo soccorso in occasione di manifestazioni sportive, religiose e/o socioculturali;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'art. 5, co.1, lett. d del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- corsi di formazione di Operatori DAE, per associazioni, società sportive, comunità e scuole, in collaborazione con enti pubblici e privati;
- formazione e informazione sulla gestione delle emergenze di tipo traumatico;
- formazione e informazione sulla cultura del volontariato e del primo soccorso sia per la comunità che per le scuole, in collaborazione con enti pubblici e privati;
- formazione e informazione sulle emergenze pediatriche rivolto a soccorritori, genitori, operatori del settore infanzia;
- realizzazione di progetti finalizzati all'installazione di defibrillatori e formazione di operatori DAE;

e) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni di cui all'art. 5, co.1, lett. e del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- interventi di assistenza alla popolazione colpita da calamità naturali, quali alluvioni, frane, in collaborazione con enti pubblici o del Terzo Settore.
- collaborazione con amministrazioni pubbliche per la redazione e gestione dei piani di emergenza comunali.

- Articolo 3. Risorse -

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, nonché ai componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 C.T.S. cui si rinvia per quanto qui non precisato, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorren-

ti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

- Articolo 4. Volontariato -

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

- Articolo 5. Requisiti -

Possono essere membri dell'Associazione tutti i soggetti senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

In ragione delle particolari attività svolte, possono essere Soci tutte le persone fisiche maggiori di anni quattordici che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative e versino la quota associativa minima stabilita.

Le attività svolte dai minori di età dovranno essere effettuate sotto la rappresentanza e il coordinamento degli associati adulti.

L'esercizio del diritto di voto in caso di soci minorenni, è attribuito *ex lege* agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Gli associati condividono le finalità dell'Associazione previste nello Statuto e si impegnano a rispettarne le disposizioni.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi ad osservarne lo Statuto e la normativa applicabile.

Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni esamina, secondo criteri non discriminatori, le domande presentate e dispone in

merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione motivata all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti come parti nell'Atto costitutivo dell'Associazione;

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione dopo aver partecipato ad un corso base propedeutico curato dall'Associazione.

Sono soci benemeriti coloro che hanno acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, tra persone, enti ed aziende che si siano particolarmente distinti in favore dell'Associazione e hanno acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, tra persone, enti ed aziende che si siano particolarmente distinti in favore dell'Associazione.

Le disposizioni del presente Statuto si riferiscono agli associati senza alcuna distinzione, se non diversamente previsto.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso; tale ammissione è annotata nel libro degli associati.

La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

I Soci non possono intrattenere con l'Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga al predetto principio, i rimborsi - non

forfettari - delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La qualità di volontario, Socio e non, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra tipologia di rapporto retribuita con l'Associazione.

- Articolo 6. Diritti e doveri dei Soci -

I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di:

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto;

b) votare in Assemblea;

c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;

d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari;

e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto essere informati sull'attività associativa e controllarne l'andamento.

I soci hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Tutti i soci sono tenuti a:

a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni. Questi ultimi dovranno essere conformi allo Statuto e alla normativa del Terzo settore;

b) essere in regola con il versamento della quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo;

c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

- Articolo 7. Incompatibilità -

La qualità di volontario, Socio e non, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra tipologia di rapporto retribuita con l'Associazione.

- Articolo 8. Perdita della qualità di socio -

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o po-

sta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio arbitrale:

a) il Collegio dei arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio dei arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi. Rimane fermo il diritto del Socio escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'associato a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del rapporto associativo.

In nessun caso possono essere ripetuti i contributi versati.

- Articolo 9. Scritture contabili e bilancio d'esercizio -

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio e prescritte dalla normativa applicabile.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile e, in particolare, da quanto disposto in materia dal C.T.S.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a euro 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del Terzo Settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno. Il bilancio viene depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore secondo la normativa vigente.

- Articolo 10. Esercizio finanziario ed entrate -

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) da attività di raccolta fondi nel rispetto della normativa di riferimento in vigore;
- h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione.

- Articolo 11. Patrimonio -

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 10 (dieci), è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa

vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

- Articolo 12. Bilancio sociale -

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

- Articolo 13. Organi -

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo, quando la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea;

e) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario e il Tesoriere.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 30 co. 5 del C.T.S. in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 co. 2 del codice civile non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

- Articolo 14. Composizione dell'Assemblea -

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro Soci.

Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro Soci. Non si considerano in regola coloro che non abbiano versato la quota associativa per sei mesi dalla scadenza.

Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in difetto, da chi venga

designato dalla maggioranza dei soci presenti.

- Articolo 15. Convocazione e Competenze dell'Assemblea -

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente, purché tutti con avviso di ricezione e con preavviso di almeno quindici giorni dalla data fissata per l'adunanza in prima convocazione. L'avviso è inviato altresì ai componenti del Consiglio Direttivo e ai membri dell'Organo di Controllo. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Il luogo in cui si tiene l'Assemblea può essere anche diverso dalla sede legale dell'Associazione ma sempre nel territorio del Comune in cui l'Associazione ha sede.

La seconda convocazione, sia con riferimento all'Assemblea ordinaria sia con riferimento all'Assemblea straordinaria, non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea in sede ordinaria:

a) elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del Consiglio Direttivo;

b) nomina e revoca il Presidente;

c) nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti dell'Organo di Controllo ovvero l'unico componente in caso di organo monocratico;

d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo;

e) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, redatti a cura del Consiglio Direttivo;

f) determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consiglio Direttivo non vi provveda;

g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

L'Assemblea ordinaria può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

L'Assemblea in sede straordinaria:

a) delibera sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;

b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;

c) delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito di un Comune diverso da quello dove è istituita la sede legale;

d) delibera sullo svolgimento dei tipi di attività diverse da quelle di interesse generale;

e) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, una entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo e l'altra entro il 30 aprile, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci;
- su richiesta, scritta e motivata, dell'Organo di Controllo.

- Articolo 16. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea -

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

L'Assemblea delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per la nomina degli organi sociali, in caso di parità di voti, si considera eletto:

a) per il Consiglio Direttivo, colui che sia Socio da maggior tempo;

b) per l'Organo di Controllo, il candidato che abbia ricevuto un numero maggiore di voti a seguito del ballottaggio;

c) in caso di ulteriore parità si considera eletto il più anziano di età.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno tre

quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega, ad eccezione delle delibere per la modifica dello Statuto, dell'Atto costitutivo, per lo scioglimento dell'Associazione, la trasformazione, la fusione, la scissione, la devoluzione del patrimonio, la modifica della sede legale in Comune diverso da quello dove è già istituita e sullo svolgimento dei tipi di attività diverse da quelle di interesse generale, in cui occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti, in proprio o per delega.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta solo da altri soci che non siano componenti del Consiglio Direttivo, membri dell'Organo di controllo, Revisore legale o dipendenti dell'Associazione. Non sono ammesse più di 2 (due) deleghe per ciascun socio. Ogni socio ha un solo voto.

Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci, anche a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

L'adunanza di seconda convocazione - ordinaria e straordinaria - non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Le delibere prese in conformità al presente Statuto e alla legge obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

- Articolo 17. Adempimenti -

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

- Articolo 18. Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari da 3 (tre) a 7 (sette) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione, in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

Decadono i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cari-

che sociali. I Consiglieri prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione dell'Assemblea. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio Direttivo.

Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria la sua totale rielezione da parte dell'Assemblea.

Per quanto qui non previsto si applica l'art. 34 C.T.S..

- Articolo 19. Competenze del Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo:

a) nomina e revoca Segretario e Tesoriere, determinandone altresì i poteri. La carica di Presidente o Segretario può essere cumulabile con quella di Tesoriere;

b) nomina e revoca il Vicepresidente dell'Associazione;

c) delibera sulla ammissione dei soci e motiva l'eventuale decisione di non ammissione;

d) stabilisce la quota associativa annuale;

e) stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, anche di carattere economico - finanziario per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, nonché compie ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo giudizio sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;

f) presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo, quello consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge;

g) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e compiere, in nome e per conto di essa, qualsiasi atto di amministrazione ordinaria

Il Consiglio Direttivo potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti nonché deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti.

Si applica l'art. 2475-ter c.c..

- Articolo 20. Convocazione del Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre volte all'anno, di cui la prima entro il 31 marzo, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo e di bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio si riunisce altresì ogniqualevolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta, indican-

done l'ordine del giorno, almeno un terzo dei propri componenti, ovvero un terzo dei componenti dell'Organo di Controllo.

Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la convocazione è fatta a cura dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso.

Esso è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante lettera o altre modalità equipollenti, anche mediante e-mail, purché con avviso di ricezione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

- Articolo 21. Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo -

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età. Non è consentita la partecipazione per delega.

Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e il Segretario, che di regola ne redige il verbale.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta consiliare, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

- Articolo 22. Presidente e Vicepresidente -

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio.

Il potere di rappresentanza del Presidente è generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Egli ha il potere di proporre azioni e domande e di resister-

vi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

Egli resta in carica per tre anni e comunque fino alla cessazione del Consiglio Direttivo; è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente.

- Articolo 23. Organo di Controllo -

L'Assemblea dei Soci nomina e revoca tre membri effettivi e due supplenti dell'Organo di Controllo, tutti non Soci, nominando tra essi il Presidente ovvero l'unico componente nel caso di Organo monocratico. I componenti sono scelti fra gli iscritti ad albi professionali e almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. I membri sono rieleggibili.

La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione. I membri devono sempre garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi nell'esecuzione del loro mandato.

I membri supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono quelli effettivi quando questi, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del mandato; i sostituiti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede a reintegrare l'Organo.

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) presenta all'Assemblea dei Soci, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;

c) provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei Soci o il Consiglio Direttivo;

d) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;

e) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;

f) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, da un revisore legale, o da una società di revisione, oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce il compenso.

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli artt. 28, 29, 30 e 31 C.T.S. e le disposizioni del codice civile in materia, in particolare gli artt. 2397 e 2399 c.c..

- Articolo 24. Tesoriere -

Il Tesoriere dura in carica per l'intero mandato del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni, revoca o decadenza.

Il Tesoriere sovrintende all'attività amministrativa nonché alla gestione patrimoniale e a quella finanziaria attraverso lo svolgimento delle seguenti mansioni:

a) tenuta e conservazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;

b) gestione della cassa e dei conti correnti bancari e/o postali, disponendo dei poteri di firma nei limiti e secondo le condizioni stabilite con delibera del Consiglio Direttivo;

c) stesura della bozza del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e, se necessario, di quello sociale;

d) periodico aggiornamento e informativa sulla situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione nel corso delle riunioni del Consiglio Direttivo cui partecipa senza diritto di voto.

- Articolo 25. Scritture contabili e libri sociali -

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene:

a) il Libro degli Associati;

b) il Registro dei Volontari;

c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

e) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

f) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali.

Il Libro degli associati, il Registro dei volontari e il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo stesso.

Il Registro dei volontari può essere esaminato anche da ogni volontario.

Gli associati hanno sempre diritto di esaminare i libri sociali di cui ai punti "a", "b" e "c" che precedono, facendone richiesta scritta alla PEC dell'Associazione e indirizzata al Consiglio Direttivo; il consenso deve essere rilasciato entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il consenso si intende comunque rilasciato ove nello stesso termine che precede, il Consiglio Direttivo non si sia pronunciato.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi, in conformità con quanto previsto in materia dal C.T.S., dalle altre disposizioni di legge applicabili e, in particolare, dalla normativa nazionale ed europea sulla tutela dei dati sensibili.

Si applicano gli artt. 13, 14, 15 e 17 del C.T.S..

- Articolo 26. Assicurazione -

Tutti i volontari, soci o non soci, sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 (diciotto) del D.lgs. 117/2017.

- Articolo 27. Convenzioni -

Ai fini del raggiungimento dei suoi fini istituzionali, l'Associazione potrà stipulare atti, contratti, convenzioni con enti pubblici e privati, con singoli e gruppi, compiere operazioni di natura economica, finanziaria e commerciale, mobiliare o immobiliare secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

- Articolo 28. Pubblicità -

L'Associazione potrà ricorrere a tutte le forme di pubblicità che ritenga utili ed opportune e avere un proprio sito internet.

Qualora il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 o successive modifiche impongano la pubblicazione di fatti o atti dell'Associazione, questi andranno pubblicati su tale sito internet.

La modifica del dominio non comporta quella dello Statuto.

- Articolo 29. Scioglimento dell'Associazione -

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di

cui all'articolo 45, co. 1 C.T.S., e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

- Articolo 30. Clausola compromissoria -

Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra gli associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

- Articolo 31. Rinvio -

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare quelle previste dal Codice del Terzo settore.

In originale firmato

Di Franco Antonino

Giacu Franca

Vargiu Teresa

Di Franco Corrado

Cucca Pietro

Monterisi Rita Rosa

Saba Andrea Donato

Marco Puggioni (notaio) (segue sigillo)

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale

a originale redatto su supporto analogico

(art. 22 d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. Marco Puggioni, notaio in Nuoro, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, vigente fino al 25 marzo 2027, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, che la presente copia di ATTO COSTITUTIVO ricevuto da me notaio in data 29/04/2025 repertorio n. 9200/7416 composto da 25 (venticinque) pagine inclusa la presente su n. 13 (tredici) fogli e redatta su supporto digitale è conforme all'atto originale redatto su supporto analogico.

Nuoro, 21 maggio 2025

Firmato digitalmente dal notaio Marco Puggioni